

Massime per Atto Ricercato: Parere di Precontenzioso n. 217 del 18/12/2013 - rif. PREC 206/13/ L

Parere di Precontenzioso n. 217 del 18/12/2013 - rif. PREC 206/13/ L d.lgs 163/06 Articoli 2, 46, 73, 84 - Codici 2.1, 46.1.1, 73.1, 84.1

Artt. 46 e 78 D. Lgs. n. 163/2006 - Disciplinare di gara: - modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte - Violazione principio di segretezza delle offerte del principio di evidenza pubblica delle sedute di gara - Mancata verbalizzazione- Nell'ipotesi di un concorrente che abbia presentato in gara due buste, chiuse e sigillate, riportanti entrambe la dicitura dell'offerta economica, anziché fare riferimento alla busta contenente la necessaria documentazione amministrativa, l'esatta individuazione, da parte della Commissione giudicatrice, della busta contenente effettivamente la documentazione di gara - facilmente individuabile dato il plico di maggiore consistenza- esclude, nel caso concreto, la violazione del principio di segretezza delle offerte e dell'evidenza pubblica delle gare, e, pertanto, non costituisce motivo di esclusione (cfr. AVCP Determinazione n. 4/2012).

Parere di Precontenzioso n. 217 del 18/12/2013 - rif. PREC 206/13/ L d.lgs 163/06 Articoli 2, 73, 77, 84 - Codici 2.1, 73.1, 77.1, 84.1

Sebbene un'incompleta verbalizzazione non renda automaticamente illegittime le operazioni di gara (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 18 febbraio 2013, n. 978, id., 22 febbraio 2011, n. 1094), tuttavia, eventuali lacune del verbale determinano ex se l'invalidità dell'atto non verbalizzato dalla Commissione di gara, qualora riguardino aspetti dell'azione amministrativa necessari a poterne verificare la correttezza procedimentale (cfr. Cons. Stato, sez. VI, sentenza n. 1575 del 14.04.2008). In tal caso, a fronte della mancata verbalizzazione di aspetti critici evidenziati in corso di gara, il procedimento risulterà idoneo ad inficiare i risultati stessi di gara.